

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4119 del 04/09/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - DITTA IRETI S.P.A. - SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DA RETE FOGNARIA DELL'AGGLOMERATO DENOMINATO "VIA FONTANESE 2" - COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4221 del 03/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.26327/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **IRETI S.P.A.** per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane di rete fognaria (mista) dell'agglomerato di **Via Fontanese 2 (codice agglomerato ARE 0885) – Castelnuovo di Sotto.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.G.R. n. 201/2016 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- D.G.R. n. 569/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **IRETI S.P.A.** avente sede legale a Genova (GE)- Via Piacenza n. 54, concernente lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato di **Via Fontanese 2 (codice agglomerato ARE 0885)** in comune di **Castelnuovo di Sotto (RE)**, acquisita agli atti con prot. PG/2019/138281 del 09/09/2019 e successiva nota prot. n. PG/2020/0125740 del 02/09/2020;

Preso atto che la domanda è stata presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e che, dall'analisi

della documentazione tecnica, trattasi di rete fognaria di tipo unitario costituita da un'unica condotta di collettamento atta a convogliare sia le acque reflue, che le acque meteoriche;

Verificato che l'agglomerato "Via Fontanese 2" risulta nella tabella 9 "Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 50 AE" dell'Allegato 1 della sopra citata DGR n. 569 del 15 aprile 2019;

Considerato che la DGR 201/2016 sopra citata, al punto 7) del deliberato stabilisce che, *"in attesa che ATERSIR ed i Comuni predispongano ed attuino il Programma degli Interventi, tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell'Ente preposto..."*, dando altresì disposizioni a tal fine;

Rilevato che nella DGR n. 201/2016 viene inoltre indicato che *"...Nell'ambito del Programma degli interventi sarà definito un ordine di priorità....Agglomerati con popolazione inferiore ai 200 AE (adeguamento ai trattamenti appropriati previsti dalla DGR n. 1053/2003) - "Livello priorità 3"....Una volta adeguato il Piano d'Ambito e le pianificazioni comunali sulla base del Programma degli Interventi, gli Enti competenti dovranno attivarsi affinché vengano realizzati gli interventi previsti per l'adeguamento degli agglomerati. A tal fine, la redazione dei Progetti Definitivi degli interventi contenuti nel Programma dovrà procedere secondo i criteri di priorità indicati nel precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata:.....3. entro il 31 dicembre 2024 tutti i progetti relativi agli interventi con "Livello di priorità 2B e 3". In ordine alla realizzazione degli interventi, si procederà sempre secondo i criteri di priorità indicati al precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata:.....3. entro il 31 dicembre 2030 tutti gli interventi relativi al "Livello di priorità 2B e 3"....;*

Richiamato che ATERSIR ha approvato il documento "Servizio idrico integrato - Approvazione del programma di adeguamento degli scarichi ai sensi della DGR 201/2016" con atto CAMB/2016/72 del 19 dicembre 2019 e i relativi Programmi Operativi e delibere del Consiglio locale di Reggio Emilia;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il parere favorevole di compatibilità idraulica espresso dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, con nota acquisita al prot. n. PG/2019/ 189565 del 10/12/2019;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnuovo ne' Monti con nota n. PG/2020/79991 del 04/01/2020;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per la ditta **"IRETI S.P.A."** per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane da rete fognaria (mista) dell'agglomerato di **Via Fontanese 2 (codice agglomerato ARE 0885)** in comune di **Castelnuovo di Sotto** (RE) Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e DGR 569/2019

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico dei reflui urbani in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06;

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni dalla sua data**.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 ed ai sensi della DGR n. 569/2019 e della Determinazione Dirigenziale n. 22374/2019.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Ireti S.p.A.), al Comune ed al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Si informa che la presente autorizzazione non sostituisce gli aggiuntivi provvedimenti e/o le concessioni di cui necessita la rete fognaria, il sistema di depurazione e impianti di scarico ai sensi della normativa vigente, né pregiudica diritti di terzi.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Imposta di bollo assolta con marca n. 01161782902930

Allegato 1 - Scarico dei reflui urbani in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06

Nella domanda ed allegata documentazione sono riportate le informazioni di seguito esposte.

Lo scarico in oggetto (denominato S1) proviene dall'agglomerato di Via Fontanese 2 con carico nominale pari a 39 AE, dei quali 35 residenti e 4 fluttuanti. Il codice agglomerato è ARE0885 come da tabella 9 della DGR 569/2019.

La rete fognaria è di tipo unitario, trattandosi di rete mista che raccoglie anche le acque meteoriche, raccoglie i reflui e li recapita nel Cavo Fossetta Montana, appartenente al bacino idrografico del Tresinaro Fossa Raso. Non sono presenti reti separate di acque reflue meteoriche.

Lo scarico è costituito esclusivamente da acque reflue domestiche, al sistema di raccolta non sono infatti allacciati scarichi di acque reflue industriali. Non sono presenti scaricatori di piena.

Dati tecnici rete fognaria e impianto di depurazione

Denominazione agglomerato:	Via Fontanese 2
Consistenza dell'agglomerato:	Inferiore a 50 AE (Tabella 9 della D.G.R. 569/2019)
Ubicazione scarico:	Comune di Castelnuovo di Sotto
Corpo idrico recettore:	Cavo Fossetta Montana
Bacino idrografico:	Fiume Tresinaro Fossa Raso

- La rete fognaria non è dotata di un impianto di trattamento finale delle acque reflue urbane;
- sono serviti 39 A.E., di cui 35 A.E. residenti e 4 A.E. fluttuanti.

Prescrizioni

1. Il gestore dovrà adeguare il sistema fognario provvedendo a realizzare l'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 e dalla DGR n. 569 del 15/04/2019.
2. Non devono essere attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima della realizzazione dell'intervento di adeguamento.
3. Le aziende eventualmente presenti nell'agglomerato devono essere dotate dei sistemi necessari al fine di preservare il reticolo fognario da versamenti, anche occasionali, di sostanze inquinanti in acque superficiali.
4. In attuazione degli indirizzi contenuti nella DGR n. 201/2016 e successive, il Gestore deve porre in atto azioni gestionali per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, in particolare la pulizia delle reti, la pulizia della zona di scarico, inoltre deve essere reso disponibile per i controlli un documento che riporti le azioni gestionali effettuate.
5. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento.
6. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
7. Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel pozzetto d'ispezione, nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto, se presente, deve essere facilmente identificabile ed accessibile.

8.Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dei sistemi fognari. Sia conservato e tenuto a disposizione degli organi di controllo un apposito documento e la relativa documentazione che riporti gli interventi di manutenzione effettuati, eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e fermi.

9.Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico nel corpo idrico recettore, tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

10.In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi della rete fognaria, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE- Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e ad ARPAE- Sezione territorialmente competente, al Comune ed al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

11.Devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06.

12.Lo smaltimento dei fanghi provenienti dalle operazioni di pulizia è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

13.Eventuali modifiche dell'attività e/o della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda da presentare ad ARPAE SAC, in particolare:

- modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 e s.m.i.;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico, soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- variazioni indicate all'Allegato 2 della DGR 569/2019 relative alle reti per la raccolta delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento, come anche specificato alla Determina del Direttore Generale cura del territorio e dell'ambiente del 4 dicembre 2019 n.22374.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.